

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 218**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CARELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001**

—————

**Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente disciplina di servizio farmaceutico, frutto di una evoluzione tanto continua quanto scoordinata, è essenzialmente data dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e 22 dicembre 1984, n. 892, e successive modificazioni. Importanti innovazioni sono state poi introdotte, più recentemente, dalla legge 8 novembre 1991, n. 362. In questa normativa, considerata nel suo insieme, appare evidente il segno del passaggio da concezioni liberiste, improntate al principio guida della libertà dell'esercizio, ad un modello di programmazione amministrativa, tanto capillare quanto pervasiva, che lascia ben pochi margini alla libertà di iniziativa economica ed alla libera concorrenza.

Il sistema che si è venuto a delineare, tanto farraginoso quanto complesso, fa delle farmacie un settore rigidamente protetto, sia nell'accesso, sia nel funzionamento, indifferente ad ogni stimolo del mercato, profondamente condizionato da logiche burocratiche e corporative che, nonostante apparenti conflitti, si sostengono reciprocamente.

I costi di questo sistema protezionistico sono molto elevati, e risultano ancora maggiori dal momento che essi si combinano con i vincoli scaturenti dal regime convenzionale obbligatorio esistente tra farmacie e Servizio sanitario nazionale e dal sistema di determinazione amministrativa del prezzo dei farmaci.

Il servizio farmaceutico presenta colli di bottiglia che penalizzano fortemente gli interessi dell'utenza; in molte aree territoriali, l'interesse dei cittadini è molto spesso sacri-

ficato alle rendite di posizione; le situazioni di oligopolio, o di monopolio, coprono le inefficienze gestionali, i cui costi vengono inesorabilmente trasferiti sui consumatori.

Particolarmente penalizzati dall'attuale sistema sono, poi, moltissimi giovani farmacisti, le cui possibilità di inserimento professionale risultano essere scarse o nulle.

Date queste carenze, tanto gravi quanto strutturali, appare più che opportuno procedere, alla luce dei principi di economia di mercato sanciti dalla Costituzione e rinsaldati dal Trattato istitutivo della CEE, ad una riconsiderazione complessiva della disciplina del settore, al fine di comporre, in modo più equilibrato, l'interesse pubblico all'esistenza di una rete di farmacie efficienti e qualificate in tutto il territorio nazionale con l'esigenza di restituire il settore alla iniziativa privata, eliminando gli infiniti «lacci e laccioli» che oggi lo soffocano, in modo da migliorare l'offerta dei servizi farmaceutici, ridurre i costi e creare nuove occasioni di lavoro. Nè appare ormai più percorribile la strada, già percorsa in passato, dei correttivi parziali e contingenti, che rischiano di rendere ancora più complessa una matassa di interessi già troppo aggrovigliata.

L'articolo 1 sancisce la libertà d'esercizio della professione di farmacista, consentendo la libera concorrenza ed il libero confronto tra professionisti.

L'articolo 2 indica i requisiti soggettivi necessari per poter svolgere l'attività di farmacista.

L'articolo 3 conferma il concetto di gestione diretta e personale che garantisce l'effettiva gestione della farmacia da parte del farmacista esercente, la cui opera è, di per sé, una garanzia nei confronti della collettività.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 riprendono il concetto della gestione in forma societaria di una farmacia, già espresso dall'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3 non contengono concetti innovativi rispetto alla passata legislazione.

L'articolo 4 presenta aspetti fondamentali per consentire e agevolare l'apertura di farmacie in zone disagiate, con l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà.

L'articolo 5 introduce la struttura del presidio farmaceutico in quelle località dove non è possibile l'istituzione di un esercizio farmaceutico privato.

L'articolo 6 chiarisce ulteriormente la natura del presidio farmaceutico.

L'articolo 7 definisce il concetto di località decentrata ai fini della presente legge.

L'articolo 8 riporta delle limitazioni già presenti nella passata legislazione e sulla cui opportunità non vi è nulla da aggiungere.

L'articolo 9 non introducendo concetti nuovi per la legislazione farmaceutica rende ogni commento superfluo.

La norma riportata all'articolo 10 ricalca sostanzialmente l'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 475, fatta salva una sostanziale differenza: è riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

L'articolo 11 detta una serie di disposizioni finali e transitorie che costituiscono una diretta conseguenza della nuova legislazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'esercizio della professione di farmacista è libero, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

### Art. 2.

1. Sono ammessi all'esercizio della professione di farmacista i cittadini italiani maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti all'Albo professionale dei farmacisti.

### Art. 3.

1. Il farmacista ha la gestione diretta e personale di un unico esercizio farmaceutico.

2. È consentita la gestione di una farmacia ad una società costituita tra due o più farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 2. Nei casi di farmacia gestita da una società di due o più farmacisti, i soci nominano un farmacista responsabile in qualità di rappresentante legale della società.

3. Ogni farmacista può gestire esclusivamente un esercizio, o individualmente o in forma associativa, non essendo consentita l'apertura di più esercizi da parte di un unico farmacista ovvero la sua partecipazione a più società di farmacisti.

4. Il farmacista deve garantire alla collettività un idoneo servizio di preparazione o di dispensazione dei farmaci. A tal fine la farmacia effettua il servizio a battenti aperti nei giorni feriali almeno per otto ore non consecutive ovvero per almeno dodici ore consecutive. Nelle ore di chiusura dell'esercizio il farmacista deve essere reperibile me-

diante affissione, all'esterno dei locali dell'esercizio, dell'indirizzo e del recapito telefonico ove egli è rintracciabile.

5. L'esercizio può restare chiuso per riposo un giorno alla settimana e nei giorni delle festività civili e delle festività religiose riconosciute. Nei giorni di chiusura della farmacia il farmacista deve essere reperibile mediante affissione, all'esterno dei locali dell'esercizio, dell'indirizzo e del recapito telefonico ove egli è rintracciabile.

6. Al contravventore viene chiuso l'esercizio per un periodo da sei mesi ad un anno. Egli è inoltre sospeso dalla professione per un periodo da sei mesi ad un anno.

7. Negli agglomerati urbani, (comuni, frazioni di comune decentrate o quartieri decentrati) ove sorga più di una farmacia, i farmacisti esercenti, in accordo con le autorità comunali, predispongono dei turni di apertura tali da assicurare il servizio nei giorni di riposo settimanale e durante le festività civili e religiose riconosciute. A tal fine, effettua servizio a battenti aperti almeno un terzo delle farmacie ubicate nell'agglomerato urbano, con le modalità di cui al comma 4.

8. È consentita la sostituzione temporanea del farmacista esercente con altro farmacista, iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

- a) per motivi di salute;
- b) per maternità e puerperio;
- c) per obblighi militari;
- d) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

9. È, altresì, consentita la sostituzione temporanea del farmacista esercente per gravi motivi di famiglia, per ferie annuali o per riposo settimanale.

#### Art 4.

1. Al fine di agevolare l'apertura di farmacie in zone disagiate è istituito il Fondo na-

zionale di solidarietà. Tale Fondo è costituito dai contributi obbligatori versati dai farmacisti esercenti in ragione del due per mille del fatturato sulle ricette spedite per conto del Servizio sanitario nazionale.

2. La contribuzione avviene mediante trattenuta alla fonte da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Contribuisce, inoltre, al Fondo nazionale di solidarietà qualsiasi farmacista iscritto all'Albo, mediante la trattenuta, a favore del Fondo, del due per mille di ogni singola quota contributiva versata da ogni iscritto al proprio ordine di appartenenza.

4. A beneficio del Fondo nazionale di solidarietà è istituita una tassa di lire mille da applicare a qualsiasi certificazione, attestato o dichiarazione, rilasciati dall'ordine dei farmacisti dietro richiesta di ogni singolo iscritto.

5. Il Fondo nazionale di solidarietà è amministrato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI) alla quale sono effettuati ogni trimestre i versamenti da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli ordini provinciali dei farmacisti ed alla quale, per tramite dei diversi ordini provinciali, sono inviate le domande di sussidio dei farmacisti esercenti aventi diritto.

6. Accedono al Fondo i farmacisti il cui esercizio produca un reddito imponibile, ai fini IRPEF, inferiore al doppio del reddito medio imponibile per unità di lavoro dipendente, calcolato su base annua dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

7. Per accedere al Fondo il farmacista richiedente deve essere l'unico esercente sul territorio di un comune o frazione di comune decentrata o quartiere decentrato il cui numero di abitanti non superi le mille unità.

8. L'elargizione del sussidio da parte del Fondo può avere, al massimo, durata triennale, stanti le condizioni di cui ai commi 5 e 6. Al termine del triennio non possono essere elargiti ulteriori sussidi, pur permanendo le stesse condizioni, allo stesso farmacista

esercente in quella località, ovvero ad altro farmacista esercente subentrante al primo, per un periodo di anni due. Analogamente il farmacista esercente beneficiario del sussidio del Fondo nazionale di solidarietà anche per un solo anno non può ulteriormente beneficiare di detto sussidio per un periodo di due anni anche nel caso in cui trasferisse il suo esercizio in altra località rispondente ai requisiti di cui al comma 6.

9. Le norme di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ad esercizi gestiti in società tra farmacisti. Il sussidio è calcolato sulla base del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF prodotto dall'esercizio, indipendentemente dal numero di farmacisti associati nella gestione dell'esercizio stesso.

10. I farmacisti esercenti, che ai sensi dei commi 5 e 6 possono beneficiare del sussidio del Fondo nazionale di solidarietà, devono presentare apposita domanda all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, corredata da una copia autenticata della dichiarazione IRPEF relativa all'anno per il quale si chiede il sussidio e da una certificazione dell'ordine di appartenenza in cui siano attestati le generalità del farmacista esercente, l'ubicazione dell'esercizio, il numero di abitanti residenti nella località di ubicazione dell'esercizio secondo quanto indicato dall'ufficio anagrafe del comune competente per territorio. L'ordine dei farmacisti competente per territorio deve, inoltre, attestare che il farmacista richiedente abbia i requisiti previsti dal comma 7 e che egli non sia subentrato nell'esercizio in quella località ad altro farmacista già beneficiario di sussidio nel triennio successivo. A tal fine gli ordini provinciali dei farmacisti predispongono un apposito registro in cui sono annotati i farmacisti beneficiari del sussidio, gli anni di sussidio e l'ubicazione dell'esercizio. In caso di trasferimento del farmacista, l'estratto di tali annotazioni è trasmesso ad altro ordine provinciale che provvede alla registrazione dell'annotazione sul proprio registro.

11. La domanda di sussidio va presentata entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno per il quale si chiede il sussidio.

12. Gli ordini provinciali dei farmacisti inoltrano tali domande alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani la quale, constatata la validità della richiesta, entro il termine perentorio del mese di dicembre, provvede al versamento del sussidio al farmacista richiedente.

13. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio dei ministri provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, all'emanazione di un apposito regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale di solidarietà, in ossequio alle norme previste dalla presente legge.

14. Nella località ove sorge un esercizio sussidiato attraverso il Fondo nazionale di solidarietà è vietata, da parte di altri farmacisti, l'apertura di altri esercizi. È consentita l'apertura di altro esercizio, trascorsi otto anni dalla data di apertura del primo esercizio, solo nel caso in cui tale località non risponda più ai requisiti di cui al comma 6.

15. Il sussidio del Fondo nazionale di solidarietà è elargito nella misura della differenza tra il doppio del reddito medio imponibile per unità di lavoro dipendente, calcolato su base annua dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il reddito imponibile prodotto dall'esercizio farmaceutico nell'anno per cui si chiede il sussidio.

#### Art. 5.

1. Nei comuni, frazioni di comune decentrate o quartieri decentrati in cui non eserciti alcun farmacista è consentita, da parte del comune, l'apertura di un presidio farmaceutico gestito da un farmacista. Il comune, con regolare delibera del consiglio comunale, accertata la necessità dell'apertura di un pre-

sidio farmaceutico, pubblica il bando nel quale sono indicati: l'ammontare dell'indennità di residenza per il farmacista, se prevista; l'eventuale retribuzione del farmacista, ovvero la quota di partecipazione agli utili dell'esercizio da parte del farmacista gestore; la dotazione in scorte o arredi del presidio, se previsti; la durata nel tempo dell'apertura del presidio farmaceutico nonché gli orari di apertura ed il tipo di servizio richiesti.

2. In caso di concorso di più farmacisti per lo stesso presidio farmaceutico, il presidio è attribuito dal comune, secondo l'offerta più conveniente, attraverso una gara di licitazione.

#### Art. 6.

1. Il presidio farmaceutico assicura la preparazione o la dispensazione del farmaco in aree sprovviste di questo servizio. La sua esistenza è limitata nel tempo e non può costituire in alcun modo fonte di reddito per il comune. In ogni caso non è consentita l'apertura di presidi farmaceutici in località ove sia già presente una farmacia privata. Il farmacista gestore del presidio farmaceutico non può usufruire del sussidio del Fondo nazionale di solidarietà previsto dall'articolo 4.

#### Art. 7.

1. Ai fini della presente legge, per frazione di comune decentrata o per quartiere decentrato si intendono agglomerati urbani distanti dal capoluogo almeno due chilometri di via pedonale, considerando il percorso viabile più breve.

2. Tale distanza viene calcolata tra l'ultima abitazione della frazione di comune decentrata o di quartiere decentrato in direzione del capoluogo e la prima abitazione appartenente al capoluogo in direzione della frazione di comune decentrata o di quartiere decentrato.

## Art. 8.

1. Al farmacista esercente una farmacia privata, al farmacista gestore di un presidio farmaceutico ed ai componenti una società di farmacisti esercenti una farmacia privata non è consentito ricoprire posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente o titolare di cattedra universitaria, in enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di informatore scientifico.

## Art. 9.

1. La decadenza dall'autorizzazione, oltre che negli altri casi previsti, è dichiarata anche per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunciata per reati di carattere politico.

## Art. 10.

1. È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta del farmacista.

## Art. 11.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le farmacie succursali presenti sul territorio nazionale. Gli arredi e le scorte presenti possono essere alienate dal titolare della farmacia ad altro farmacista esercente.

2. I dispensari presenti sul territorio nazionale sono soppresi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli arredi e le scorte ivi presenti possono essere

alienati dal titolare del dispensario ad altro farmacista esercente.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le farmacie comunali o municipalizzate presenti sul territorio nazionale. I farmacisti direttori ed i farmacisti collaboratori presso le farmacie comunali o municipalizzate possono esercitare il loro diritto di prelazione ai fini della rilevazione della farmacia comunale o municipalizzata.

4. Il farmacista esercente, che rilevi una farmacia comunale o municipalizzata, una farmacia succursale, una farmacia privata ovvero un esercizio farmaceutico dal precedente farmacista titolare, ha l'obbligo di versare al proprietario una indennità di avviamento quantificata in tre annualità di reddito netto prodotto dalla farmacia, calcolato sulla media del reddito netto degli ultimi cinque anni.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il pagamento dell'indennità di residenza agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

